

778/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:

Dott. Fausto Nisticò
Dott. Vincenzo Nuvoli
Dott. Roberta Santoni Rugiu

Presidente
Consigliere rel.
Consigliera

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'udienza del 18 ottobre 2016 nella causa iscritta al n. 874/2015
RG, che porta riunita la n. 876/2015 RG

avente a oggetto: appello contro la sentenza n. 42/2015 del
Tribunale di Siena, Giudice del Lavoro

promossa da

S.p.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
rappresentato e difeso dagli Avv. Nuti Claudia, Burroni Pietro,
Mian Luisa, Giustiniani Marcello
S.r.l. FRUENDO
rappresentato e difeso dagli Avv. Gianluca Pinto, Andrea Stanchi

APPELLANTI

contro

A handwritten signature in black ink, located to the right of the 'APPELLANTI' text.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

rappresentato e difeso dagli Avv. Rusconi Francesco, Rusconi Fabio

APPELLATI

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi, poi riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c.,

hanno
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e S.r.l. Fruendo, esponendo: a) di aver prestato attività lavorativa subordinata a favore di S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena (Di Traglia del Consorzio COGMPS) fino alla data in cui era stato comunicato il passaggio a S.r.l. Fruendo per trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c.; b) non era peraltro configurabile un ramo d'azienda autonomo, oggetto di legittima cessione, con conseguente insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 2112 c.c.; c) ne conseguiva la persistenza del rapporto di lavoro con S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, nei confronti della quale si chiedeva la condanna alla riammissione in servizio, o, in subordine, l'accertamento del diritto alla costituzione di rapporto di lavoro dal 1°.1.2014 ex art. 29 D.Lgs. 276/2003.

S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e S.r.l. Fruendo, hanno contestato la domanda.



Con sentenza n. 42/2015 in data 14.4.2015, il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso:

- ha accertato la invalidità (nullità) e inefficacia del trasferimento di azienda del 30 dicembre 2013 fra la cedente S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e la cessionaria S.r.l. Fruendo, e per l'effetto la permanente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra parte ricorrente e S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- ha condannato S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena alla *"correlata attuazione conformativa"* e quindi alla riammissione di parte ricorrente in servizio e *"a ogni necessario adempimento normativo"*;
- ha regolato le spese secondo la ritenuta soccombenza e condannato S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e S.r.l. Fruendo, in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali.

Con separati ricorsi, S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e S.r.l. Fruendo hanno proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale rigetto delle domande attrici; parte appellata si è costituita, contestando il gravame.

Previa riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c., all'odierna udienza la causa riunita è stata discussa e decisa come da dispositivo, del quale è stata data lettura.

Motivi della decisione

1. S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena ha impugnato la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti motivi di rito e di merito.

- In rito ha dedotto la nullità della sentenza in quanto redatta prima della discussione orale (come reso palese dalla



circostanza che essa, pur articolata e complessa, sia stata pubblicata dopo due ore e mezzo di camera di consiglio), con conseguente lesione del diritto di difesa delle parti e dei principi di intangibilità del contraddittorio e di imparzialità del giudice.

- Ancora in rito, ha affermato la nullità della pronuncia perché sostanzialmente priva di intestazione, con conseguente incertezza nella individuazione dei soggetti cui essa si riferisce.
- Nel merito, S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena deduce in primis l'erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato l'invalidità e l'inefficacia del trasferimento di ramo di azienda; in contrario, avendo il Tribunale escluso doversi qualificare come in frode alla legge il negozio tra S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e S.r.l. Fruendo, il contratto di cessione del 30 dicembre 2013 tra le due società sarebbe comunque valido ed efficace tra le parti, seppure non produttivo dell'effetto traslativo automatico proprio dell'art. 2112 c.c. quanto ai rapporti di lavoro dei dipendenti.
- Ancora, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e S.r.l. Fruendo onerate di provare la sussistenza, nella fattispecie in esame, delle condizioni di operatività dell'art. 2112 c.c. (e quindi, secondo il Tribunale, la preesistenza e l'autonomia del "preteso ramo" ceduto, nonché la conservazione della sua identità in esito alla vicenda circolatoria), e a maggior ragione errata per non avere dato ingresso alla richiesta istruttoria.
- In fatto, poi, il primo giudice avrebbe errato escludendo che il ramo d'azienda ceduto a S.r.l. Fruendo (Divisione Attività Amministrative Contabili e Ausiliarie - DAACA) fosse una



“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata” ex art. 2112 c.c.

- In ogni caso la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto il requisito della preesistenza dell'articolazione funzionalmente autonoma oggetto di cessione come necessario ai fini della configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda, e in ogni caso per aver negato al ramo DAACA tale connotato.
- Ancora la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha affermato che il ramo di azienda ceduto non avrebbe in ogni caso conservato la propria identità dopo la cessione.
- Sempre erroneamente la sentenza impugnata avrebbe valorizzato la nozione di “ramo di attività” di cui alla direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale da applicare a talune operazioni fra società di Stati membri diversi, nozione invece insuscettibile di interpretazione estensiva.
- La sentenza sarebbe altresì errata per avere valorizzato ai fini di causa un provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non avrebbe invece in alcun modo messo in discussione l'autonomia del ramo d'azienda oggetto di cessione.
- La sentenza avrebbe frainteso il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la direttiva 2001/23/CE non può essere interpretata nel senso che essa obbliga il lavoratore a proseguire il rapporto con il cessionario, e non avrebbe per converso tenuto conto del principio, pure affermato dalla CGUE, del carattere invece imperativo della successione nei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda.



- Infine la sentenza avrebbe ingiustamente insinuato il dubbio del carattere fraudolento della cessione, che invece era stata frutto di genuine scelte imprenditoriali e aveva tutelato circa mille lavoratori.

2. Fruendo dal canto suo ha censurato la decisione del Tribunale per i seguenti motivi:

- La sentenza sarebbe nulla in quanto mancante dell'indicazione dei ricorrenti, con conseguente incertezza nella individuazione dei soggetti nei confronti dei quali essa sarebbe destinata a fare stato.
- La sentenza sarebbe nulla, e comunque errata, nella parte in cui ha dichiarato l'invalidità e inefficacia del trasferimento di ramo di azienda, in quanto: nessuno dei lavoratori aveva formulato una simile domanda; avendo il tribunale escluso la frode alla legge, il contratto di cessione era stato di necessità valido ed efficace tra le parti contraenti; infine, essa aveva posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio senza invitare le parti al contraddittorio, con violazione dell'art. 101, II co., c.p.c.
- Ancora la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere l'esistenza di un diritto dei lavoratori a rifiutare il trasferimento del proprio rapporto di lavoro, incidente sulla produzione dell'effetto di subentro automatico nei rapporti ex art. 2112, I co., c.c., e ciò in violazione dei commi I e IV dell'art. 2112 c.c., dell'art. 1406, III co., c.c. e della direttiva 2001/23/CE.
- La sentenza avrebbe altresì errato per avere ritenuto necessario, ai fini della produzione dell'effetto successorio automatico previsto dall'art. 2112 c.c., che la porzione di azienda trasferita costituisca un'entità preesistente presso la



cedente, sostanzialmente identificabile con una "piccola azienda".

- La sentenza avrebbe ancora erroneamente valorizzato la nozione fiscale di impresa e ramo di attività oggetto della direttiva 2009/133/CE relativa al regime fiscale di operazioni fra società di Stati membri diversi, invece irrilevante nella specie.
- Il Tribunale avrebbe comunque errato anche in punto di fatto, negando la preesistenza alla cessione del ramo (DAACA) ceduto.
- La sentenza sarebbe inoltre errata per avere ritenuto che la sussistenza di una pluralità di contratti di appalto valesse a far ritenere la "perdita di identità dell'ipotetico ramo di azienda trasferito e a confermarne la dedotta inesistente autonomia funzionale".
- La sentenza sarebbe altresì errata anche in quanto avrebbe erroneamente valorizzato ai fini di causa la già richiamata decisione dell'Autorità garante della concorrenza.
- Infine la sentenza impugnata avrebbe erroneamente addossato alle società convenute l'onere di provare l'insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo di azienda (in violazione dell'art. 2112, V co., c.c., dell'art. 12 prel. e dell'art. 2697 c.c.), e, pure erroneamente, non avrebbe consentito alle parti ritenute onerate di dimostrare i fatti allegati, non dando ingresso alla richiesta istruttoria.

3. Parte appellata si è costituita in entrambi i giudizi, contestando il gravame, e chiedendo la correzione della sentenza di primo grado in relazione all'eccepita mancanza di intestazione.

Ad avviso di questa Corte gli appelli sono infondati, con le precisazioni di cui di seguito.

4. **Motivi di Rito.**



Con il suo primo motivo S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena assume l'impossibilità che la decisione impugnata (la cui motivazione si estende per circa novanta pagine) sia stata redatta in sole due ore e mezzo di camera di consiglio, a maggior ragione in quanto, nella medesima occasione, nei confronti dello stesso Istituto di credito, e di S.r.l. Fruendo, erano state pronunciate numerose sentenze, seppur identiche.

Dovrebbe di conseguenza ritenersi che il Tribunale avesse redatto la sentenza anteriormente alla discussione orale, e che quindi avesse preso in anticipo la sua decisione, ciò, secondo l'appellante, in violazione del principio del contraddittorio (destinato a svolgersi nella discussione orale) e di quello di consequenzialità fra la decisione giudiziale e la discussione orale della causa.

Il motivo è infondato.

Infatti, secondo un consolidato orientamento di legittimità, cui il Collegio aderisce, la predisposizione da parte del Giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale, di una bozza di decisione da rendere con modalità contestuale, non è nulla né lesiva del diritto di difesa delle parti in quanto attività preparatoria della stessa decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle parti (Cass. n. 4012/2001, n. 4757/2002, n. 39/2014, n. 10453/2014, n. 11259/2014).

Ancora in rito S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e S.r.l. Fruendo deducono la nullità della sentenza in quanto priva dell'intestazione, e quindi dei nomi dei ricorrenti.

In fatto la circostanza è documentale, in quanto nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza contestuale appellata non è indicato l'elenco completo dei nominativi delle parti nei cui confronti essa è stata pronunciata.



Tuttavia nemmeno le società appellanti, che pure censurano la sentenza per il motivo *de quo*, dubitano di quali siano i lavoratori nei confronti dei quali la sentenza di primo grado ha accertato il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena in conseguenza della ritenuta inapplicabilità, nella specie, dell'art. 2112 c.c.: infatti, entrambi gli appelli sono proposti nominativamente nei confronti delle medesime parti ricorrenti.

La questione è allora quella del rilievo processuale da attribuirsi alla circostanza che la sentenza contestuale manchi in sé dell'indicazione delle parti ricorrenti, nonostante il dato sia richiesto a pena di nullità dall'art. 132, I co., n. 2 c.p.c., quando, come nella specie, nessuna delle parti dubiti dell'identità dei soggetti cui il *dictum* si riferisce.

In proposito, questa Corte condivide la soluzione giurisprudenziale secondo la quale il requisito dell'indicazione delle parti è comunque soddisfatto ogni volta che, dal contenuto degli atti processuali e dei provvedimenti richiamati nella sentenza, risultino individuabili le parti non menzionate espressamente nella sua intestazione. Ne discende che la mera mancata menzione in sentenza di nominativi, conosciuti da tutte le parti e oggettivamente ricavabili dagli atti introduttivi, può essere regolarizzata secondo la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. (Cass. n. 6020/2000).

Tale è appunto la condizione di causa, giacché i nominativi degli attori destinatari del comando giudiziale sono ricavabili dagli atti introduttivi dei giudizi di primo grado, e devono dirsi, per quanto sopra esposto, ben conosciuti da tutte le parti.

Di conseguenza nel dispositivo della presente decisione - a correzione della sentenza appellata ex art. 287 c.p.c. - saranno menzionati i nominativi di tutte le parti originariamente ricorrenti.



5. **Motivi di merito.**

Nel merito ritiene in primo luogo la Corte che le caratteristiche del compendio ceduto e le formalità della vicenda traslativa di cui è causa siano, per quello che qui interessa, incontestate, in quanto emergono già dalle allegazioni, o comunque dalla documentazione di provenienza delle appellanti, con conseguente superfluità dell'indagine istruttoria per la quale le società hanno, in ipotesi, insistito in questo grado.

Più specificamente, in fatto, la vicenda economico-giuridica alla base della presente controversia si articola, per quanto rileva, nei seguenti essenziali passaggi:

5.1. **La reinternalizzazione delle attività di *back office* da parte di S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena.**

Il primo passaggio coincide con la grave crisi finanziaria del gruppo MPS, che chiuse l'esercizio 2011 con una perdita, certificata con il bilancio approvato nell'aprile 2012, di circa € 4.685.000,00 (cfr. appello S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena).

A fronte di tale dato il piano industriale 2012-2015 approvato il 26 giugno 2012 prevedeva tra le priorità un'azione "*Zero Back Office – Esternalizzazione B.O.*" a mezzo di:

8a. "*individuazione ramo d'azienda contenente tutte le attività di Back Office presenti nelle società del Gruppo (perimetro stimato di circa 2360 risorse);*

8b. *cessione di un ramo d'azienda ad un fornitore selezionato a mezzo contratto di servizio;*

8c. *pagamento di un canone di servicing*".

All'epoca le attività di *back office* del gruppo MPS (e quindi le attività amministrative, contabili e ausiliarie; per una loro analitica indicazione vedi infra) erano svolte essenzialmente dal Consorzio Operativo di Gruppo di Banca Monte dei Paschi di Siena (COGMPS, il cui fondo consortile era partecipato al 99,73% da S.p.A. Banca

Monte dei Paschi di Siena), costituito nel dicembre 1998 al fine di svolgere *“in accentrato, in favore delle Società del Gruppo consorziate, la gestione della Information and Communication Technology, le attività di Back Office – indicato come “Servizi Amministrativi” – ed i Servizi Ausiliari. Per le società non consorziate esercita[va] inoltre, per il solo comparto ICT, ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo”* (così Regolamento n. 1 del 6.5.2009).

Più nel dettaglio la descrizione che S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena dà del Consorzio COGMPS (cfr. la memoria difensiva di S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena ex art. 416 c.p.c.) è la seguente: esso in origine era *“articolato in due distinti ed autonomi compendi organizzati di attività: [A] il primo focalizzato sull'IT [...] e [B] il secondo interamente focalizzato sulle altre attività di back office con il compito di fornire a MPS ed alle altre Società del Gruppo MPS, con l'ausilio delle strutture di supporto e di governo, i servizi di Incassi e Pagamenti, Monetica, Operatività di Rete, Servizi Ausiliari, Finanza, credito, Servizi Amministrativi, Servizi Aziendali e Contabili, Servizi Estero”*.

È pacifico che il personale addetto alla struttura, organizzata in una direzione (denominata Direzione Gestione Servizi Amministrativi), fosse per la quasi totalità in distacco da S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena.

L'attuazione del piano industriale, sul punto che si è detto sopra e che qui interessa, avvenne in primis con la reinternalizzazione nella capogruppo delle attività amministrative e contabili già svolte dal consorzio.

La forma giuridica fu quella della cessione, avvenuta il 1° 3.2013, dal Consorzio a S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena del ramo d'azienda denominato AACA e definito nel contratto di cessione come *“complesso dei beni organizzati (dal Consorzio) per l'esercizio delle attività di prestazione dei servizi relativi ad attività*

amministrative, contabili e ausiliarie”, una vicenda che interessò 1702 lavoratori (per la maggior parte, peraltro, effetto della cessione fu unicamente la cessazione del distacco, giacché dei 1702 dipendenti interessati solo 2 erano dipendenti del Consorzio, 1674 erano distaccati da S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, e i residui da altre società dello stesso gruppo).

Al consorzio restarono invece affidati servizi di *information technology*, con un organico residuo stimato di circa 1.100 unità (cfr. sul punto la decisione di primo grado).

Dal punto di vista economico - finanziario, la cessione risulta inclusa tra le operazioni straordinarie infragruppo, come tali prive di effetti sul bilancio consolidato, nella nota integrativa consolidata al Bilancio 2013, Parte G - “Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda”, p. 454, par. 1.1.2.

Le attività oggetto di cessione confluirono in una divisione interna alla capogruppo, denominata DAACA (Divisione Attività Amministrative, Contabili ed Ausiliarie), nella quale furono accentrate ulteriori attività amministrative, contabili e ausiliarie svolte presso la stessa S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e presso altre aziende del gruppo, in un’operazione che coinvolse complessivamente 2350 lavoratori (il dato numerico è riportato ancora nella sentenza di primo grado e non è in questione).

La divisione DAACA, come risultante all’esito della cessione, si articolava in strutture denominate di *staff* e di governo (con funzioni di supporto al responsabile della divisione), e in strutture di linea, preposte alla gestione operativa dei servizi affidati alla divisione.

Tali servizi erano indicati come segue nell’ordine di direzione della Divisione DAACA del 4 marzo 2013:

- Servizio Operatività di Rete;
- Servizio Incassi e Pagamenti;



- Servizio Monetica;
- Servizio Attività Amministrative e Credito;
- Servizio Attività Aziendali e Contabili;
- Servizio Attività Ausiliarie;
- Servizio Attività di Assistenza;
- Servizio Attività Finanza;
- Servizio Supporto alla Rete.

Nel dicembre 2013, nell'ambito di un riassetto interno alla capogruppo che portò alla costituzione di una nuova area denominata Servizi Specialistici per il *Business*, i servizi attività finanza e supporto di rete furono conferiti ad altre strutture della banca, in un'operazione che interessò oltre 900 lavoratori (così la ricostruzione - pacifica - offerta dalla sentenza di primo grado).

5.2. La costituzione di Fruendo s.r.l. e l'esternalizzazione del *back office*.

Nelle more (segnatamente il 28.10.2013), S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena aveva concluso con Basilichi S.p.A. e Accenture S.p.A. una scrittura privata nella quale si premetteva la determinazione della banca di procedere *“alla esternalizzazione di alcuni servizi ausiliari, contabili ed amministrativi attualmente svolti in favore delle società del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (“Servizi di Back Office”) dal ramo di azienda di BMPS avente ad oggetto lo svolgimento dei predetti servizi [DAACA]”, e si prevedeva la costituzione di una distinta società, con partecipazione di maggioranza di Basilichi S.p.A., che avrebbe dovuto rendere a S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena “sostanzialmente i medesimi servizi attualmente svolti dal Ramo d’Azienda”.*

La società Fruendo S.r.l., partecipata al 60% da Basilichi S.p.A. e al 40% da Accenture S.p.A., venne effettivamente costituita il 21 novembre 2013, e del 30.12.2013 è il contratto di cessione di




ramo d'azienda tra le odierne appellanti, destinato a essere eseguito a partire dal 1°.1.2014.

L'oggetto del trasferimento venne indicato nel complesso di beni organizzati per la prestazione dei servizi di *back office* a favore, "in prevalenza", delle società del Gruppo MPS.

Le attività trasferite furono (si tratta di un dato pacifico) quelle proprie della divisione DAACA, come risultanti dal trasferimento dal Consorzio del marzo 2013, dal successivo accentramento di servizi da altre strutture della banca, avvenuto in concomitanza con la creazione della divisione DAACA sempre nel marzo 2013, e infine dallo scorporo di talune altre attività nel dicembre 2013, come sopra più ampiamente esposto (si tratta quindi delle attività di assistenza; operatività di rete; attività amministrative e credito; incassi e pagamenti; monetica; attività ausiliarie; attività aziendali e contabili).

S.r.l. Fruendo prese a operare il 1° gennaio 2014 presso le sedi di Firenze, Siena, Roma, Lecce, Mantova, Padova e Abbiategrosso, pacificamente le stesse nelle quali si articolava la divisione DAACA.

5.3. Il rapporto commerciale di fornitura dei servizi correlato all'operazione di cessione.

Nel novembre 2013 vennero infine stipulati due distinti contratti di servizi, entrambi della durata prevista di 18 anni: l'uno tra Fruendo S.r.l. e S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, l'altro tra la banca e Accenture S.p.A., in effetto poi eseguito in regime di subappalto da Fruendo S.r.l.

Più specificamente i servizi oggetto dell'appalto da S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena a S.r.l. Fruendo risultano individuati nel contratto 29.11.2013 nei seguenti:

- Assistenza Filiali;
- Gestione Assegni;

- Gestione Bonifici;
- Gestione Carte di Pagamento;
- Gestione Effetti e Incassi Commerciali;
- Gestione Flussi;
- Indagini Bancarie;
- Logistica;
- Rapporti con i Corrispondenti;
- Servizi Operatività Rete Promotori Finanziari (SORPF);
- SORPF - Amministrazione Titoli.

Nel distinto contratto 29.11.2013 tra la banca e Accenture S.p.A. i servizi convenuti in appalto sono così individuati:

- Gestione Bonifici;
- Gestione Anticipo Fatture;
- Gestione Assegni Circolari;
- Gestione Deleghe Tributi;
- Gestione Portafoglio effetti e documenti;
- Altri Servizi Operatività di Rete.
- Gestione Garanzie;
- Altri Servizi Credito Accentrato.
- Ciclo Passivo;
- Utenze e Tasse.

Entrambi i contratti prevedono l'obbligo dell'appaltatore di "utilizzare" nella prestazione dei servizi appaltati "gli applicativi e le infrastrutture di Information Technology messe a disposizione del COGMPS", sulla base di un contestuale appalto di servizi in forza del quale il COGMPS si impegna e si impegna a prestare a S.r.l. Fruendo e alle società del suo gruppo "gli applicativi, incluse le relative licenze, e le infrastrutture relative ai servizi di Information Technology [...] necessari ai fini della fornitura dei Servizi".



È infine un dato da ritenersi pacifico, perché desumibile anche dalle difese di S.r.l. Fruendo in questa fase di giudizio (cfr. la capitolazione della società dal cap. 32 al cap. 50), che, al di là degli obiettivi imprenditoriali affermati come perseguiti, S.r.l. Fruendo svolga attualmente la propria attività esclusivamente in favore di S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, sia direttamente sia quale subappaltatrice di Accenture S.p.A. (nell'atto di appello della società si fa riferimento anche a ricavi provenienti da altri appalti infra gruppo, ma non si cita alcun negozio specifico diverso da quello in essere tra Accenture S.p.A. e S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena).

È del pari certo (giacché, anche in tal caso, la circostanza è affermata anche dalle appellanti) che i servizi appaltati (sia a S.r.l. Fruendo che ad Accenture S.p.A., questi ultimi, si è detto, subappaltati all'odierna appellante) si svolgano e debbano necessariamente svolgersi, secondo le previsioni contrattuali, a mezzo del sistema informativo (applicativi e infrastrutture) "messo a disposizione" dal Consorzio Operativo di Gruppo di Banca Monte dei Paschi di Siena (COGMPS, il cui fondo, si è detto, è praticamente per la sua totalità - il 99,73% - riferibile a S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena).

Così riassunte le circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere, ritiene la Corte che nel percorso argomentativo del Tribunale risultino centrali l'affermazione in diritto della giuridica necessità, ai fini della configurabilità del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., dell'autonomia funzionale del ramo ceduto e della sua preesistenza rispetto alla cessione, e l'accertamento in fatto della non predicabilità di tali connotati quanto alla vicenda circolatoria di cui è causa.

Le società appellanti censurano la decisione sotto entrambi i profili, assumendo comunque che all'affermazione dell'inesistenza,

nella specie, di un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. il primo giudice abbia erroneamente fatto seguire la radicale inefficacia della cessione anche tra le due società.

Tutti detti motivi sono infondati per quanto di seguito. Al loro rigetto segue la reiezione di entrambe le impugnazioni, restando assorbite le ulteriori argomentazioni difensive delle parti.

5.4. Dei motivi concernenti l'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua preesistenza rispetto alla cessione. Infondatezza.

In ordine al primo tema (e quindi quanto ai connotati necessari della nozione di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.) questa Corte aderisce al consolidato indirizzo di legittimità da ultimo riaffermato, in una fattispecie assai prossima alla presente, dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 26/08/2016, n. 17366, il cui dictum, ad avviso del collegio, non pone alcuna questione di conformità con il diritto dell'Unione.

E invero, quanto alla normativa superprimaria qui rilevante, definita la cessione di ramo d'azienda dalla *Direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE*, come il trasferimento "*di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria*" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23)", la Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario, ha ripetutamente qualificato il ramo d'azienda come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, *Suzen*, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, *Abler*, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C-232/04 e C233/04, *Guney-Gorres e Demir*, punto 32) e che sia sufficientemente strutturato ed autonomo (cfr. Corte di Giustizia,

10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punti 51 e 60).

Un orientamento confermato dal giudice dell'Unione nella sentenza 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori e a., citata da entrambi gli appellanti.

Infatti in quella decisione - in particolare ai punti 30 e 32 - la CGUE ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, ed ha anzi precisato (pt. 34) che l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento", per concludere al pt. 35 che *"..qualora risultasse... che l'entità trasferita di cui trattasi non disponeva, anteriormente al trasferimento, di un'autonomia funzionale sufficiente - circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare - tale trasferimento non ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23"*.

E ancora la nozione di cessione d'azienda così delineata è stata ribadita dalla successiva sentenza 9 settembre 2015, nella causa C-160/14, João Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri c. Estado português, in cui la Corte di Giustizia ha riaffermato (punto 25) che il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento nel senso indicato dalla richiamata Direttiva, consiste nel fatto che l'entità in questione conservi la sua identità, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa. Ha aggiunto che per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione *"il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni*

mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività", precisando tuttavia che questi elementi sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente.

Non può revocarsi in dubbio, poi, la ratio di tutela dei diritti dei lavoratori cui la citata direttiva si ispira, una ratio richiamata anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Amatori, nella quale il giudice dell'Unione ha rammentato, in specie al punto 51, che l'obiettivo della Direttiva è di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente, e ha così ritenuto coerente con tale finalità l'allargamento da parte della legge nazionale dell'ambito della protezione del lavoratore ceduto a ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cessione di ramo d'azienda così come sopra individuata, e ciò prescindendo dall'indagine in ordine alla genuinità della cessione ad altri fini, eventualmente concorrenti, di tutela.

Su quest'ultimo punto, peraltro, deve rammentarsi come le pronunce del giudice dell'Unione non dettino mai una qualche lettura vincolante per il giudice nazionale del suo diritto interno, ma piuttosto presuppongano la lettura datane dal remittente, per affermare o meno la compatibilità di una tale opzione ermeneutica con il diritto dell'Unione.

Si tratta di un'osservazione ovvia, ma che non può essere pretermessa al fine di apprezzare l'effetto nell'ordinamento interno della sentenza Amatori, richiamata dalle appellanti.




Se infatti in quella decisione si afferma, con efficacia normativa anche per il giudice nazionale, la compatibilità con il diritto dell'Unione di una disciplina nazionale che, in ipotesi, preveda l'ampliamento delle tutele previste dalla direttiva a ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cessione di ramo d'azienda nel senso definito dalla direttiva medesima, la sentenza nulla dice invece (né lo potrebbe) in ordine all'effettiva esistenza di una simile previsione nel diritto interno e alla qualificazione, in quell'ordinamento, di una tale ipotetica disciplina come di miglior favore per i lavoratori. L'interpretazione del diritto interno resta infatti compito esclusivo del giudice nazionale.

E nello svolgimento di tale doveroso ufficio la Corte di Cassazione ha persuasivamente argomentato nel senso che *"la normativa nazionale non è stata rimodellata con il fine di allargare l'ambito della fattispecie astratta della cessione di ramo d'azienda rispetto alla nozione adottata in sede comunitaria, considerato che il legislatore al contrario ha manifestato l'esplicita volontà di adeguarvisi. La legge n. 30 del 2003 all'art. 1, comma 2 lettera p) ha infatti delegato il governo a rivedere il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, (che aveva già modificato l'art. 2112 c.c.), al fine dichiarato di realizzare un "completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria", costituita dalla richiamata direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, già recepita dalla L. 1 marzo 2002, n. 39, richiedendo poi in particolare al punto 2) la previsione del requisito dell'"autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento".*

All'esito dell'esercizio della delega, l'art. 2112 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, applicabile ratione temporis alla presente controversia, ha mantenuto immutata la definizione di "trasferimento di parte dell'azienda" nella parte in cui essa è "intesa come articolazione funzionalmente autonoma di

un'attività economica organizzata", mentre le modifiche normative hanno riguardato la soppressione dell'inciso "preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità" e l'aggiunta testuale "identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento", che richiede che al momento della cessione venga individuato l'ambito dell'autonomia funzionale del complesso ceduto. ...

L'intervento normativo del 2003 ha quindi ribadito e sottolineato che costituisce elemento costitutivo della fattispecie della cessione d'azienda l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi" (così da ultimo, ma ex plurimis Cass. 17366/2016, cit.; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 5425/2015, n. 25229/2015, n. 8759/2014, n. 2766/2013, n. 22613/2013, n. 21711/2012).

D'altro canto "il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo. Il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso

risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione. ...

L'analisi non deve quindi basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto. Il sistema normativo è infatti ben chiaro nel distinguere l'appalto (anche di servizi) dalla cessione di ramo d'azienda. L'attuale art. 2112 c.c., comma 6, ha introdotto un regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore (quello di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, art. 9, comma 1) per il caso in cui il cedente stipuli con il cessionario un contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, così manifestando come la consistenza del ramo d'azienda utilizzato e il contratto di appalto del servizio ceduto restino su due piani distinti. Il comma 3 del citato art. 29 [nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa], poi, chiarisce che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, in tal modo nettamente chiarendo che, anche quando il cedente stipuli con il cessionario un contratto d'appalto per la fornitura del servizio ceduto, si può configurare una cessione di ramo d'azienda (solo) quando al trasferimento del personale si accompagni quella del complesso degli altri elementi che lo rendeva autonomamente idoneo allo svolgimento del servizio" (così ancora testualmente Cass., 17366/2016).

In forza di tali principi resta pertanto legittimata anche la cessione di un ramo "dematerializzato" o "leggero" dell'impresa, nel




quale cioè il fattore della produzione rappresentato dal personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare *know how*, e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio (così Cass. n. 21917/2013 e 15690/2009; a tali fattispecie si ataglia la nozione di autonomia del ramo come autonoma organizzazione dei rapporti di lavoro, di cui dice la CGUE nella sentenza Amatori, che deve leggersi di necessità in relazione a tutta la giurisprudenza della stessa Corte nella materia di interesse - da ultimo la sentenza 9 settembre 2015, nella causa C-160/14, João Filipe Ferreira da Silva e Brito già sopra richiamata - che assume la nozione di ramo funzionalmente autonomo come necessariamente determinata in relazione alle concrete circostanze di fatto, e in primis alle caratteristiche dell'impresa e del servizio ceduto).

Si tratta di conclusioni che questa Corte condivide e che, come fatto cenno sopra, non ingenerano alcun dubbio di compatibilità comunitaria, facendosi questione solo dell'interpretazione del diritto interno alla luce di un orientamento della Corte di Giustizia già compiutamente espresso.

Deve allora concludersi, in adesione al richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che rappresenti elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda nell'ordinamento interno, anche nel testo dell'art. 2112 c.c. successivo alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali e organizzativi, e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al



momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti.

Ne deriva che, al di fuori di vicende circolatorie che abbiano tali caratteri, e quindi, per quanto interessa, in ogni caso in cui vengano trasferiti complessi di beni e attività non organizzate in rami "funzionalmente autonomi", non potrà darsi l'effetto traslativo automatico dei rapporti di lavoro previsto dall'art. 2112 c.c. (con le garanzie in tal caso apprestate dal diritto dell'Unione e da quello interno di attuazione), ma i lavoratori saranno tutelati dai generali principi civilistici in materia di successione nel contratto, contenuti nell'art. 1406 c.c., giacché l'effetto successorio nei rapporti di lavoro non potrà prodursi se non con il consenso dei lavoratori medesimi.

Né può dirsi (per quanto rilevi, giacché comunque, per quanto sopra detto, deve escludersi che il legislatore nazionale abbia inteso estendere la disciplina dettata dalla direttiva a casi da essa non previsti) che l'applicazione dell'ordinaria disciplina civilistica costituisca necessariamente regolamentazione più sfavorevole per i lavoratori rispetto a quella dettata dall'art. 2112 c.c.

Essi infatti restano garantiti dai principi dell'autonomia contrattuale, di cui è espressione il carattere necessariamente consensuale della successione nel contratto di lavoro, e dalla disciplina limitativa dei licenziamenti che, in caso di dissenso rispetto alla detta successione, obbliga comunque il datore di lavoro (ipotetico cedente) a recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, che certamente non potrebbero ex se ravvisarsi nell'esercizio da parte dei lavoratori della loro facoltà legittima di negare il consenso alla cessione.

Così ricostruita la disciplina di interesse, questa Corte condivide la conclusione in fatto del primo giudice secondo cui la cessione da S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena a S.r.l.



Fruendo non ha realizzato il trasferimento di un ramo d'azienda nel senso inteso dalla direttiva 2001/23 e dall'art. 2112 c.c.

In proposito merita innanzi tutto precisare come le attività di *back office*, già svolte dalla divisione DAACA di S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e oggetto della cessione, non costituissero servizi qualificabili come *labour intensive*, cioè realizzabili essenzialmente a mezzo della prestazione dei dipendenti che vi erano addetti, e anzi neppure risulta l'allegazione, da parte delle appellanti, di un qualche fatto specifico dal quale desumere che il gruppo di lavoratori trasferiti fosse dotato di un particolare *know how*, o comunque di una qualche specifica ed elevata professionalità. In contrario è certo, perché affermato anche da entrambe le appellanti, che ai fini dello svolgimento di tali servizi fossero e siano indispensabili beni materiali, ma soprattutto immateriali, costituiti dagli applicativi e dalle infrastrutture di *information technology*, essi rimasti, come pure è pacifico, nella esclusiva disponibilità di BMPS.

Ne deriva allora, secondo i principi prima esposti, da un lato l'impossibilità di ritenere sufficiente, ai fini della qualificazione del ramo ceduto come funzionalmente autonomo, la sola autonoma organizzazione dei rapporti di lavoro (rispetto alla residua struttura della cedente), per essere determinante per lo svolgimento del servizio altro che le prestazioni dei lavoratori, dall'altro, e di conseguenza, l'accertamento dell'impossibilità del compendio ceduto di svolgere i servizi di *back office* autonomamente, e quindi a mezzo della sola frazione del complesso produttivo oggetto della cessione, per essere al contrario indispensabili integrazioni e addizioni successive, nella specie a opera dei coevi contratti di appalto (contenenti si è detto la regolamentazione dell'uso da parte di S.r.l. Fruendo degli applicativi "proprietary" di S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena).



E a confermare il difetto di autonomia funzionale del ramo ceduto vale la circostanza che, ancora secondo le allegazioni e richieste istruttorie da essa formulate, S.r.l. Fruendo, quali che siano i suoi obiettivi per il futuro, a oggi non svolga altra attività che i servizi di *back office* per S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena (direttamente o in subappalto da Accenture S.p.A.), come pure il dato, pacifico e già sopra menzionato, che la sua dislocazione sul territorio sia esattamente corrispondente alla precedente localizzazione della divisione DAACA della banca.

Deve pertanto ritenersi che il compendio oggetto della cessione da S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena a S.r.l. Fruendo non costituisca un ramo d'azienda nel senso inteso dall'art. 2112 c.c., senza che occorra in alcun modo indagare in ordine alla natura della precedente cessione dal Consorzio COGMPS alla capogruppo.

Infatti, indipendentemente dal rilievo da attribuirsi, ai fini che interessano, alle modificazioni subite dal compendio oggetto di quella prima cessione anteriormente al successivo trasferimento a S.r.l. Fruendo, è un fatto che il trasferimento dal COGMPS a MPS configurò un'operazione intragruppo, nella quale la cedente era ed è un ente strumentale del gruppo BMPS, il che vale evidentemente a connotare in termini ben differenti la perdurante disponibilità da parte del COGMPS degli applicativi indispensabili alla fornitura dei servizi di *back office* pur dopo la loro reinternalizzazione presso la capogruppo (per essere rimasta affidata al COG, come già detto, l'erogazione dei servizi di *information technology* per l'intero gruppo).

Né in contrario ha un qualche rilievo la circostanza che anche altri istituti di credito (quale che sia il loro numero) abbiano esternalizzato, al pari di S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, servizi di *back office*. In primis, infatti, non vi è alcun elemento per ritenere che tali esternalizzazioni siano avvenute secondo le




schema in concreto seguito dalle odierne parti in causa (e quindi non includendo nella cessione beni materiali e immateriali indispensabili allo svolgimento da parte del compendio ceduto del servizio oggetto della cessione); in secondo luogo, per converso, è di una certa evidenza che l'ipotetica diffusione nella pratica negoziale di cessioni nelle quali cedente e cessionario affermino essersi dato l'effetto traslativo automatico di cui all'art. 2112 c.c., ma che non abbiano i requisiti del trasferimento di ramo d'azienda secondo la norma de qua, non varrebbe certo ad ampliare l'area applicativa della disposizione.

5.5. Dei motivi di merito concernenti la dedotta erronea declaratoria di inefficacia della cessione anche tra le due società appellanti. Infondatezza.

Inoperante allora nella specie l'effetto di successione necessaria nei contratti e nei rapporti di lavoro previsto dall'art. 2112 c.c., la relazione trilaterale tra S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, S.r.l. Fruendo e le odierne parti appellate, già addette al compendio oggetto della vicenda traslativa, deve dirsi regolata, per quanto sopra esposto, dal diritto comune dei contratti, e quindi dall'art. 1406 c.c., a norma del quale *"ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta"*.

Con la necessaria conseguenza che, mai consentita dagli appellati la detta successione, essa deve dirsi inefficace in loro confronto ex art. 1406 c.c., così come ritenuto dalla sentenza impugnata, che, diversamente da quanto argomentato dagli appellanti, nonostante il tenore letterale del primo capoverso del dispositivo, non di meno nella motivazione ha assunto l'inefficacia sempre in necessaria ed esclusiva relazione con i rapporti di lavoro dei lavoratori allora ricorrenti.




L'infondatezza dei motivi specificamente esaminati basta ad imporre la reiezione di entrambe le impugnazioni, restando assorbite le ulteriori difese delle parti.

Le spese del grado, relative alle posizioni delle parti costituite, devono seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di elevata complessità ed effettuata la maggiorazione prevista dal DM 55/2014 in relazione alla pluralità delle posizioni degli appellati.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (applicabile, ex art. 1, comma 18, ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data - 1.1.2013 - di entrata in vigore della L. 228/2012), dall'integrale rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali previsti dalla norma in esame per l'obbligazione di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
visto l'art. 287 c.p.c., dispone integrarsi l'intestazione della sentenza appellata n. 42/2015 con l'aggiunta dei seguenti nominativi delle parti ricorrenti:



manda alla Cancelleria del Tribunale di Siena per la relativa annotazione sull'originale della sentenza;
respinge gli appelli contro la sentenza di primo grado n. 42/2015 del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, proposti dalla S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla S.r.l. Fruendo;
condanna le società appellanti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di lite di secondo grado sostenute dai lavoratori appellati, complessivamente liquidate in € 28.545,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa;
dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo delle parti appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 18 ottobre 2016


Il Consigliere est.

(Dott. Vincenzo Nuvoli)



Il Presidente

(Dott. Fausto Nisticò)



TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
Cancelleria
17-1-17

17-1-17

Il Segretario Giudiziale
Dott. Maurizio



